

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2006 (GU n. 1 del 2-1-2007)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kuki 33», registrato al n. 12151.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2004 dall'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Citta' d'Europa, 681 - Roma, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Kuki 33»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Ditianon;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria);
Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai (Cina);
Zhejiang Z.U. Chemicals Co. Ltd, Zhejiang (Cina);
Zhejiang H.P. & C. Ltd, Zhejiang (Cina);
Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Agrimix S.r.l. con sede legale in viale Citta' d'Europa, 681 - Roma, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato KUKI 33 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie: Kg 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria);

Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai (Cina);

Zhejiang Z.U. Chemicals Co. Ltd, Zhejiang (Cina);

Zhejiang H.P. & C. Ltd, Zhejiang (Cina),

nonche' preparato nello stabilimento dell'impresa: Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12151.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 23 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

Etichetta/Foglio Illustrativo

KUKI 33

Fungicida polivalente

tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

Composizione:

-Ditianon puro g. 33
 -Coformulanti q.b. a g. 100

Fraresi di Rischio

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nelle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681 - Roma (Italia)

Registrazione Ministero della Salute N. del

Stabilimento di produzione: KWIZDA AGRO GmbH, Leobendorf (AUSTRIA) / Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai - Cina / Zhejiang Z.U.Chemicals Co Ltd, Zhejiang - Cina / Adica s.r.l. - Nera Montoro (TR) / Zhejiang H.P.&C.Ltd, Zhejiang - Cina

Contenuto netto: Kg. 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-1-2-3-4-5-10-15-20

Partita N.

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea. Trattamento topico delle manifestazioni cutanee con pomate antistaminiche o cortisoniche. Terapia sintomatica - consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il KUKI 33 è un fungicida in formulazione di microgranuli idrodispersibili, che agisce preventivamente e in modo curativo, per contatto fogliare, con attività fungicida più energica con temperature ed umidità elevate; è dotato di resistenza al dilavamento e da massima tollerabilità da parte della pianta.

MELO: contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Marciume lenticellare (*Gleosporium album*), Cancri rameali (*Nectria galligena*) con trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza delle malattie alla dose di 200 g/hl e 160-180 g/hl in zone e nei periodi meno favorevoli.

PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia pirina*) alla dose di 150 g/hl; Cancri rameali (*Nectria galligena*) alla dose di 280 - 300g/hl.

PESCO, NETTARINE: contro Bolla (*Taphrina deformans*), Corineo (*Coryneum beyerinckii*), alla dose di 180-260 g/hl.

VITE: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*), alla dose di 180-200 g/hl.

POMODORO e PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) alla dose di 300 g/hl.

FRAGOLA: contro Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*) alla dose di 200 g/hl.

PEPERONE: contro Cancrena pedale (*Phytophthora capsici*) alla dose di 240 g/hl.

SPINACIO: contro Peronospora (*Peronospora farinosa*) alla dose di 200 g/hl.

PISFILLO: contro Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Peronospora del pisello (*Peronospora pisi*) alla dose di 240 g/hl.

FLORICOLTURA IN PIENO CAMPO: contro Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*) e Ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), Vaiolo (*Heterosporium echinulatum*) e Ruggine del garofano (*Uromyces carpophyllinus*), Botrite (*Botrytis cinerea*), Antracnosi del ciclamino (*Gleosporium cyclaminis*), Ruggine dell'azalea e dell'erica (*Pucciniastrum ericae*), Antracnosi del ficus (*Colletotrichum spp.*), Septoriosi dell'oleandro (*Septoria oleandrina*), Ruggine del rododendro (*Chrysomyxa rhododendri*) alla dose di 180 g/hl.

COMPATIBILITA': non è miscibile con gli olii minerali. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.

NOCIVITA': nocivo verso animali domestici, bestiame ed insetti utili; nocivo per le api.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dell'uva e 21 giorni per tutte le altre colture

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

KUKI 33

Fungicida polivalente

tipo di formulazione : microgranuli idrodispersibili

Composizione:

-Ditianon puro g. 33
 -Coformulanti q.b. a g. 100

Fraresi di Rischio

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

AGRIMIX srl - viale Città d'Europa 681 - Roma (Italia)

Registrazione Ministero della Salute N. del

Stabilimento di produzione : KWIZDA AGRO GmbH, Leobendorf (AUSTRIA) / Eastsun Chemical Co. Ltd, Shanghai - Cina / Zhejiang Z.U.Chemicals Co Ltd, Zhejiang - Cina / Adica s.r.l. - Nera Montoro (TR) / Zhejiang H.P.&C.Ltd, Zhejiang - Cina

Contenuto netto: Kg. 0,010-0,020-0,025-0,050-0,1

Partita N.....

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A11962

DECRETO 19 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Maxofezin Pro», registrato al n. 13653.

**IL DIRETTORE GENERALE
 DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;